

## Diritti civili e politici

### La Corte europea dei diritti umani e l'applicazione del principio dell'abuso del diritto nei casi di hate speech

*Sommario:* 1. Introduzione. – Premessa. – 2. L'utilizzo dei social media per la diffusione di messaggi di odio ispirati al fondamentalismo islamico: la vicenda *Belkacem*. – 3. L'autonomia degli Stati negli interventi legislativi per arginare l'*hate speech*. – 4. L'utilizzo del principio del divieto di abuso del diritto.

1. La decisione di irricevibilità *Belkacem c. Belgio* (ricorso n. 34367/14) depositata dalla Corte europea dei diritti umani il 20 luglio 2017 fornisce taluni chiarimenti sul limite all'utilizzo di una norma convenzionale – nel caso di specie quella che riconosce il diritto alla libertà di espressione (art.



Corte europea dei diritti umani,  
*Belkacem c. Belgio*, ricorso n. 34367/14,  
decisione del 20 luglio 2017  
([www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int))

10 CEDU) – nelle situazioni in cui si possa configurare un abuso del diritto, arrivando a intaccare i valori della stessa Convenzione europea. La Corte, infatti, nel dichiarare il ricorso irricevibile, ha posto un ulteriore tassello per delimitare il perimetro dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione nel caso di dichiarazioni di incitamento all'odio e per assicurare l'applicazione dell'art. 17 CEDU il quale sancisce che nessuna disposizione della Convenzione «può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione...». In particolare, la Corte, come vedremo, ha assicurato un ampio margine di apprezzamento agli Stati nell'individuazione degli elementi costitutivi del reato di *hate speech* e ha chiuso le porte a ogni possibilità di invocare una norma convenzionale in casi di dichiarazioni e messaggi che incitano all'odio, senza accertare, in queste situazioni, la proporzionalità della sanzione disposta dalle autorità nazionali competenti (cfr., in generale, I. Hare, "Extreme Speech Under International and Regional Human Rights Standards", in *Extreme Speech and Democracy*, I. Hare, J. Weinstein (eds), Oxford, 2009, p. 62 ss.; A. Weber, *Manual on hate speech*, Strasbourg, 2009). Inoltre, i giudici internazionali, a nostro avviso, hanno provveduto a garantire agli Stati un potere di intervento di ampia portata per bloccare la diffusione, nel proprio Paese, di movimenti e di associazioni che hanno al centro dei propri obiettivi il fondamentalismo religioso e che sono basati sulla *sharia*.

2. Nel caso in esame, un cittadino belga, leader e portavoce dell'organizzazione radicale salafita 'Sharia4Belgium', poi dissolta, era stato incriminato per violazione della legge 10 maggio 2007 che combatte la discriminazione. L'uomo, infatti, aveva pubblicato su YouTube un video in cui inveiva contro alcuni politici e in cui, al tempo stesso, invitava alla *jihad*, chiamando i musulmani alla lotta contro i non musulmani. La Corte di Anversa aveva condannato l'uomo a due anni di carcere e a una multa di 550 euro. La pena detentiva era stata lievemente ridotta in appello, ma l'impianto della condanna che aveva il suo fondamento nell'incitamento alla discriminazione, alla violenza e all'odio era rimasto inalterato. Dopo la conferma del verdetto di condanna da parte della Cassazione, l'uomo aveva presentato ri-

corso alla Corte europea dei diritti umani ritenendo che quanto da lui affermato rientrasse nel normale esercizio della libertà di espressione. A suo avviso, infatti, dal punto di vista processuale, non era stata dimostrata l'intenzionalità dell'illecito contestato. Inoltre, il ricorrente, entrando nel merito delle proprie affermazioni, riteneva che le espressioni utilizzate non costituissero una minaccia all'ordine pubblico, con la conseguenza che le sue dichiarazioni e i suoi video dovevano essere protetti in base all'art. 10 della Convenzione. Una tesi che, come vedremo, la Corte europea non ha in alcun modo accolto.

3. Per quanto riguarda il primo profilo ossia la configurazione del reato di *hate speech* e il margine di discrezionalità degli Stati nell'esercizio della potestà punitiva, la Corte di Strasburgo ha ritenuto di non doversi pronunciare sugli elementi costitutivi dell'illecito in quanto questione di stretta competenza dei giudici nazionali che avevano svolto una valutazione corretta dei fatti pertinenti. In ogni caso, seppure in via indiretta, la Corte, nel precisare che l'interpretazione dei giudici nazionali non è stata «arbitraria o manifestamente irragionevole», situazione che avrebbe imposto un suo intervento e un accertamento in ordine a eventuali violazioni della Convenzione, ha in via di fatto ritenuto che la condanna non era stata contraria ai canoni convenzionali. Ed invero, la Corte, nell'esame della situazione, non ha dato rilievo né all'elemento psicologico nella commissione del reato, né all'esistenza di un dato oggettivo come il pericolo per l'ordine pubblico, elementi che, secondo il ricorrente, erano condizione indispensabile per poter procedere alla sua condanna. Questa conclusione, a nostro avviso, dà il *placet* a legislazioni nazionali che puniscono l'incitamento all'odio senza richiedere, come elemento costitutivo dell'illecito, l'intenzionalità e senza che si dimostri una pericolosità legata agli effetti del messaggio d'odio che, quindi, può – e diremmo deve – essere punito in sé. D'altra parte, tenendo conto della gravità del reato che mostra la sua incidenza e pericolosità soprattutto attraverso il web (mezzo utilizzato nel caso in esame) è consentito agli Stati di esprimere una maggiore capacità punitiva e un allargamento delle possibilità di punizione, anche a titolo di pericolo presunto. Senza dimenticare che nei casi di appello alla *jihad*, accanto all'incitamento all'odio, è insita nell'espressione stessa una forma di discriminazione sulla base della religione.

L'ampia discrezionalità concessa e le legislazioni simili a quella belga (si veda, da ultimo, la legge tedesca denominata *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (*Network Enforcement Act*, entrata in vigore il 1° ottobre 2017) ci sembrano in linea con atti internazionali ed europei in materia e con le esigenze di repressione dell'*hate speech* che impongono azioni sul piano interno anche con finalità dissuasive (ci permettiamo di rinviare a M. Castellaneta, "L'*hate speech*: da limite alla libertà di espressione a crimine contro l'umanità", in *Diritti individuali e giustizia internazionale*, Liber Fausto Pocar, G. Venturini, S. Bariatti (a cura di), Milano, 2009, p. 157 ss.). A solo titolo di esempio, basti considerare la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948, che impone agli Stati di punire non solo gli atti di genocidio (per i quali è richiesta la *mens rea*), ma anche «l'incitamento diretto e pubblico» a commetterlo (art. 3); la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, richiamata espressamente nella decisione *Belkacem*, secondo la quale gli Stati devono condannare «ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e discriminazione razziale» (art. 4), nonché la Convenzione sull'eliminazione e la punizione del crimine di apartheid del 6 dicembre 1973 (art. 4). A ciò si aggiunge, come

limite stesso alla libertà di espressione, con valenza autonoma rispetto agli altri limiti, l'art. 20 del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 che richiede agli Stati di vietare nell'ordinamento interno ogni «propaganda a favore della guerra» e «qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza» (si veda sul divieto di propaganda di guerra e l'incitamento all'odio razziale e religioso il Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 11 – Article 20: Prohibition of Propaganda for War and Inciting National, Racial or Religious Hatred*, UN Doc. CCPR/C/GC/11 del 29 luglio 1983, consultabile su [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch)). Anche sul piano degli atti adottati da organizzazioni regionali si può ricordare il divieto fissato dall'art. 13, comma 5, della Convenzione americana dei diritti umani del 22 novembre 1969 che proibisce ogni incitamento alla discriminazione e all'odio. A livello europeo, è di particolare importanza – ed è stata infatti richiamata dalla stessa Corte europea nel caso *Belkacem* – la decisione quadro dell'Unione europea 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Si veda, per le lacune nell'attuazione, la comunicazione sul recepimento della decisione quadro presentata dalla Commissione europea (v. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, COM(2014)27 finale del 27 gennaio 2014) nonché il parere dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea n. 2/2013, (v. FRA, *Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on the Framework Decision on Racism and Xenophobia with special attention to the rights of victims of crime*, FRA Opinion No. 02/2013 del 15 ottobre 2013 consultabile al sito [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu)) in cui si chiede la punizione in sede penale, tra gli altri, di reati di «istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica» (art. 1, lett. a), lasciando agli Stati la possibilità di decidere se punire unicamente comportamenti «atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi». Anche la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (recepita in Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212), mostra particolare attenzione ai casi di *hate speech*, classificando le vittime di messaggi di incitamento all'odio tra quelle particolarmente vulnerabili.

Inoltre, malgrado la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non inserisca espressamente l'*hate speech* come limite alla libertà di espressione (art. 11), ma vieti, però, la discriminazione fondata su razza, origine etnica etc. (art. 21), le istituzioni europee sono impegnate nel combattere l'*hate speech*, in particolare sul web. Tale obiettivo ha portato la Commissione europea a redigere, il 31 maggio 2016, un codice di condotta, su base volontaria, sottoscritto dalle più importanti piattaforme di *social media* come Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft, funzionale alla rimozione dei messaggi di incitamento all'odio. Nella pubblicazione del 1° giugno 2017 sul secondo rapporto sulla valutazione dell'applicazione del codice di condotta è emerso che è aumentata la percentuale delle notifiche riesaminate entro 24 ore, con la conseguenza che i gestori delle piattaforme valutano autonomamente e immediatamente unicamente il contenuto senza, quindi, dover prendere in considerazione l'intenzionalità o gli effetti sull'ordine pubblico.

Nella Convenzione europea dei diritti umani manca, a differenza del Patto sui diritti civili e politici e, invece, in modo analogo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei

popoli del 17 giugno 1981, un richiamo espresso al limite alla libertà di espressione relativo all'incitamento all'odio. Nell'art. 10, infatti, sono indicati, tra gli altri, il limite dell'ordine pubblico o della tutela della reputazione e dei diritti altrui, ma non l'*hate speech*. Sul punto, tuttavia, come è noto, oltre agli interventi di organismi del Consiglio d'Europa come il Comitato dei Ministri che ha adottato la raccomandazione 97/20 del 30 ottobre 1997 sui 'discorsi d'odio', è intervenuta la Corte europea che, a partire dalla sentenza resa sul caso *Jersild* (v. *Jersild c. Danimarca* [GC] ricorso n. 15890/89, sentenza del 23 settembre 1994), ha stabilito che l'*hate speech* non è protetto dal diritto alla libertà di espressione (si veda, per un esame completo della giurisprudenza della Corte, il documento dello *Steering Committee for Human Rights*, CDDH(2017)R87, add. III del 13 luglio 2017). Nel corso degli anni, poi, la Corte, nei casi di incitamento all'odio, ha chiarito che la valutazione va effettuata tenendo conto del contesto, senza 'imbrigliare' l'accertamento a dati specifici come l'elemento psicologico o gli effetti. Così, ad esempio, nella decisione d'inammissibilità resa sul caso *Gündüz* (v. *Gündüz c. Turchia*, ricorso n. 59745/00, decisione del 13 novembre 2003), la Corte ha rilevato che una dichiarazione, scritta o orale, costituisce un incitamento all'odio se le dichiarazioni stesse, con un carattere discriminatorio, colpiscono la dignità umana, e se dal contesto risulta l'incitamento all'odio. La Corte ha via via ampliato, a nostro avviso, l'applicazione del limite proprio utilizzando l'art. 17. Ed invero, ci sembra che la decisione *Belkacem*, insieme a quella relativa al caso *M'Bala M'Bala* (v. *M'Bala M'Bala c. Francia*, ricorso n. 25239/13, decisione del 20 ottobre 2015), conducano in questa direzione. Con riferimento all'ultima decisione citata, infatti, la Corte, per la prima volta, ha applicato l'art. 17 non solo con riguardo a manifestazioni esplicite e dirette per le quali non è necessaria alcuna interpretazione, ma anche con riferimento alle espressioni antisemite «travestie sous l'apparence d'une production artistique», ritenendo tali espressioni «dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte» (par. 40), con un evidente allargamento del perimetro dell'art. 17 soprattutto nei casi in cui le manifestazioni in discussione siano con contenuto religioso.

L'ampliamento dello spazio applicativo dell'art. 17 con riguardo alla libertà di espressione, oltre che nei casi di incitamento alla violenza in via indiretta, si è manifestato, a nostro avviso, proprio con la decisione *Belkacem*, con riferimento, in questo caso, all'ampio margine di autonomia degli Stati nell'esercizio della potestà punitiva. Ad esempio, nel caso della legislazione belga del 10 maggio 2007 al centro della decisione della Corte europea, la circostanza che l'art. 22 non preveda l'intenzionalità come elemento costitutivo dell'illecito di incitamento all'odio e non sia imposto un accertamento sugli effetti del messaggio sull'ordine pubblico, limitandosi a richiedere che esso sia portato a conoscenza di più individui, è stata ritenuta dalla Corte europea una scelta compatibile con la Convenzione. Gli indicati elementi, infatti, non sono stati considerati come indispensabili poiché la Corte condivide la scelta di una valutazione complessiva, così come aveva già fatto, in passato, il Comitato dei diritti umani che, nel caso *Faurisson* (Comitato dei diritti umani, *Faurisson c. Francia*, *Communication* No. 550/1993, Views dell'8 novembre 1996, UN Doc. CCPR/C/58/D/550/1993 (1996), aveva considerato le dichiarazioni «in their full context», concludendo che erano «... of a nature as to raise or strengthen anti-semitic feelings».

Di conseguenza, anche l'art. 3 della legge n. 654 del 1975 (nota come legge Mancino), con la quale è stata ratificata e data esecuzione in Italia alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, modificata dalla legge n. 115 del 2016 che ha introdotto come reato la propaganda, l'istigazione e l'incitamento nella forma della negazione della Shoah o dei crimini di genocidio e dei crimini di guerra e contro l'umanità (si veda anche la legge n. 205 del 1993 di conversione, con modifica-

zioni, del d.l. 26 aprile 1993, n. 122/1993, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”), appare in linea con la Convenzione. Ed invero, l’indicato art. 3 non richiede l’intenzionalità e la sussistenza del pericolo perché esso è insito nella diffusione del messaggio d’odio, in modo analogo alla legislazione belga che ha superato il vaglio di Strasburgo (per un esame delle legislazioni si veda il rapporto del Consiglio d’Europa del 28 marzo 2007 sulle legislazioni in materia di blasfemia, offese religiose e incitamento all’odio, CDL-AD(2007)006add, studio n. 406/2006. Cfr. anche la raccomandazione n. 1805 dell’Assemblea parlamentare approvata il 29 giugno 2007, nonché il testo dell’OSCE e dell’International Association of Prosecutors, *Prosecuting Hate Crimes. A Practical Guide*, Warsaw, 2014).

Sempre con riguardo agli sviluppi relativi all’autonomia degli Stati per la repressione dell’incitamento all’odio, è opportuno ricordare che la Corte europea ha anche stabilito «...que chaque État contractant peut prendre position contre des mouvements politiques basés sur un fondamentalisme religieux, par exemple un mouvement qui vise à établir un régime politique fondé sur la charia» (par. 34).

4. La decisione *Belkacem* contribuisce poi a chiarire il rapporto tra art. 10 e art. 17. Come è noto Strasburgo ha, nel corso degli anni, rafforzato la tutela del diritto alla libertà di espressione riconosciuta all’art. 10 ritenendola essenziale in una società democratica non solo per la realizzazione del diritto in sé, ma anche per l’attuazione di ogni altro diritto e di ogni valore democratico (cfr. T. McGonagle, *Freedom of Expression and Defamation*, Strasbourg, 2016; M. Oetheimer, A. Cardone, “Articolo 10”, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Padova, 2012, p. 397 ss.). Malgrado la norma in esame preveda, accanto ad altri limiti, anche restrizioni per assicurare la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, la Corte europea, nei casi di *hate speech*, mostra di propendere per l’applicazione dell’art. 17, in base al quale la Convenzione non può essere interpretata in modo da configurare un abuso del diritto, evitando di ricorrere all’attuazione dei limiti di cui all’art. 10. L’applicazione dell’art. 17 che, come è noto, deve essere attuato in casi del tutto eccezionali e in ‘ipotesi estreme’ che, con ogni evidenza, sono i casi in cui sono messi in pericolo valori fondamentali come la tolleranza, la democrazia, la pace sociale e la non discriminazione (P. Lambert, “Racisme et liberté d’expression dans la Convention européenne des droits de l’homme”, in *Protection des droits de l’homme: la perspective européenne, Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal*, P. Mahoney (ed.), Köln, Berlin, Bonn, München, 2000, p. 735 ss.), ha come conseguenza che la Corte sia condotta a valutare la gravità dei messaggi di odio in sé, senza effettuare un esame della dichiarazione in rapporto a un bene da tutelare come l’ordine pubblico, passaggio che sarebbe invece imposto dall’applicazione del 2° comma dell’art. 10 che elenca le restrizioni ammissibili, le quali devono essere previste dalla legge e necessarie in una società democratica, imponendo, così, una valutazione *ex post* circa gli effetti.

Dal ragionamento della Corte risulta che la scelta se applicare i limiti di cui all’art. 10 o ricorrere all’art. 17 è legata alla presenza di alcuni requisiti. Ed invero, la Corte precisa che, con riguardo ai casi in cui è in gioco la libertà di espressione, è possibile applicare l’art. 17 solo se è «del tutto chiaro» che quanto dichiarato a titolo di libertà di espressione è manifestamente contrario ai valori convenzionali (in senso analogo v. *Perincek c. Svizzera*, ricorso n. 27510/08, sentenza del 17 dicembre 2013, par. 114; la pronuncia è stata confermata dalla Grande Camera con sentenza del 15 ottobre 2015). Questo principio ha già trovato applicazione sia nei casi di negazionismo, in particolare con riferimento all’Olocausto (v.

*Garaudy c. Francia*, ricorso n. 65831/01, decisione del 24 giugno 2003), sia nel caso di immagini (un poster) che associavano i musulmani al terrorismo (v. *Norwood c. Regno Unito*, ricorso n. 23131/03, decisione di irricevibilità del 16 novembre 2004).

Nella decisione che qui si commenta la Corte chiarisce che «...n'a aucun doute quant à la teneur fortement haineuse des opinions du requérant» (par. 33), e che le affermazioni del ricorrente avevano un carattere discriminatorio nei confronti di coloro che non professavano la religione musulmana (v. Nazioni Unite, Consiglio per i diritti umani, *Resolution 16/18, Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*, UN Doc. A/HRC/RES/16/18 del 12 aprile 2011). È evidente – osserva la Corte – che espressioni così veementi sono in aperto contrasto con «...les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention» (par. 33). Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non solo aveva effettuato una difesa della *sharia*, ma aveva anche pronunciato un chiaro appello alla violenza. Questo ha portato la Corte a delineare un diverso trattamento tra i casi in cui vi è unicamente una difesa della *sharia* e situazioni a cui si aggiunge una chiamata alla commissione di atti violenti. Nel primo caso, la Corte, già in passato, nella citata sentenza *Gündüz* ha ritenuto che la condanna di un membro di una setta islamica che difende la *sharia* senza incitare alla violenza costituisce una violazione del diritto alla libertà di espressione proprio perché non si può classificare l'atto come *hate speech*. In quell'occasione la Corte da un lato ha affermato che «...sharia, which faithfully reflected the dogmas and divine rules laid down by religion, was stable and invariable and clearly diverged from Convention values...» (par. 51) e, dall'altro lato, ha stabilito che «...the mere fact of defending sharia, without calling for violence to establish it, it cannot be regarded as "hate speech"» (par. 51). Nella vicenda *Belkacem*, invece, poiché alla difesa della *sharia* si era aggiunto l'appello alla violenza e a colpire i non musulmani, la Corte europea ha applicato l'art. 17 perché i due elementi – difesa della *sharia* e richiamo alla violenza – erano cumulativamente presenti con la conseguenza che la fattispecie è stata qualificata come *hate speech*. Tra l'altro, come detto, la Corte lascia ampio margine di autonomia agli Stati che vogliono vietare movimenti politici con al centro il fondamentalismo religioso. Pertanto, se per l'applicazione dell'art. 17 è richiesto oltre alla difesa della *sharia* l'incitamento alla violenza, gli Stati mantengono la libertà di vietare movimenti che hanno come obiettivo il fondamentalismo religioso con la conseguenza che, in questi casi, in linea generale, le legislazioni indirizzate in questa direzione dovrebbero ritenersi rispettose dell'art. 10, in quanto necessarie in una società democratica (si veda il citato par. 34 della decisione).

In ultimo, va segnalato che la Corte non ha ritenuto necessario considerare la proporzionalità o meno della sanzione come invece nella decisione di irricevibilità nel citato caso *Gündüz* in cui aveva applicato il comma 2 dell'art. 10. In quell'occasione, la Corte aveva stabilito che la pena di 4 anni di reclusione nei confronti di un leader islamico che aveva incitato all'odio verso i non musulmani era proporzionata anche in ragione della necessità di un effetto deterrente.

Più di recente, invece, sia nel caso in esame sia nella decisione *M'Bala M'Bala*, nei quali è stato applicato l'art. 17, la Corte non ha valutato la severità della sanzione (che anche in questo caso consisteva in una misura detentiva), con ciò mostrando un intento maggiormente punitivo. Ed invero, la Corte ha affermato che la questione determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 17 fosse unicamente l'accertamento dell'incitamento all'odio e alla violenza e, quindi, la sussistenza di comportamenti volti a distruggere i valori convenzionali. Così, non sono stati presi in considerazione altri elementi come la pro-

porzionalità della pena, a differenza dei casi in cui entrano in gioco i limiti al diritto alla libertà di espressione di cui all'art. 10, par. 2.

Ci sembra che questa scelta sia condivisibile alla luce dei recenti sviluppi in materia di *hate speech* online e della circostanza che l'incitamento via web ha stretti legami con la commissione di altri reati, in particolare il terrorismo.

Il mancato esame della proporzionalità della sanzione costituisce, quindi, un'ulteriore differenza rispetto all'applicazione delle restrizioni di cui all'art. 10. Inoltre, ci sembra che sussista una diversità anche con riguardo all'onere della prova: se nelle situazioni in cui trovano applicazione le restrizioni di cui all'art. 10 spetta allo Stato provare la necessità di una restrizione, nei casi di *hate speech*, proprio alla luce del fatto che il contenuto di incitamento è evidente in sé, è colui che invoca la libertà di espressione a dover dimostrare che il messaggio non era un incitamento all'odio e questo nei limiti in cui la legislazione nazionale lo preveda.

**Marina Castellaneta\***

**ABSTRACT. The European Court of Human Rights and the Application of the Principle of Abuse of Right in Hate Speech Cases**

The European Court of Human Rights, in its decision in the case of *Belkacem v. Belgium*, declaring the application inadmissible, has provided some clarification on freedom of expression, the protection of the fundamental values of the Convention and hate speech. In particular, the ECHR noted that vehement attacks against non-Muslims are incompatible with the values of tolerance, social peace and non-discrimination and so are not protected by the Convention. According to the Court, in these cases, it has to be applied Article 17 according to which the Convention cannot be interpreted as implying for the right to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth in the Convention. The ECHR stated that in cases of hate speech it is not necessary to check the proportionality of the penalty.

*Keywords:* freedom of expression; European Court of Human Rights; hate speech; discrimination; values of the European Convention; abuse of right.

\* Professore ordinario di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Italia, 21 – 70123 Bari, marina.castellaneta@uniba.it.